

Edizione di martedì 1 aprile 2014

DICHIARAZIONI

[Conti correnti e depositi esteri senza monitoraggio fino a 10.000 euro](#)

di Nicola Fasano

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[I redditi professionali prodotti all'estero](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ACCERTAMENTO

[La c.d. "Delega fiscale" riscrive le disposizioni antielusive allineandole al principio generale del divieto dell'abuso del diritto](#)

di Davide De Giorgi, Raffaello Fossati

IVA

[Riaddebito dei costi con Iva variabile a seconda della territorialità](#)

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

[Start up: raccolta di capitali on-line](#)

di Luigi Scappini

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Elogio della checklist](#)

di Michele D'Agnolo

DICHIARAZIONI

Conti correnti e depositi esteri senza monitoraggio fino a 10.000 euro

di **Nicola Fasano**

Con la legge di conversione del D.L. 4/2014 (approvata definitivamente dal Senato e a breve oggetto di pubblicazione in G.U.) se da un lato sono state **stralciate** le misure in tema di “**voluntary disclosure**” che seguiranno un binario **autonomo** tramite un disegno di legge *ad hoc* che, quanto meno nella versione iniziale, dovrebbe ricalcare il testo precedente, dall'altro con una modifica all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990, solleva dall'obbligo di monitoraggio fiscale i **depositi** e i **conti correnti** costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo** raggiunto nel corso del periodo di imposta **non sia superiore a 10.000 euro**.

In attesa di verificare la norma come pubblicata in GU, l'esonero riguarda i **sol**i conti correnti e depositi, **indipendentemente dal Paese** nel quale sono detenuti, che **durante il periodo di imposta** non abbiano superato il limite di 10.000 euro. **Nessuna soglia** si applica quindi per tutte le attività **patrimoniali** e quelle **finanziarie diverse** da conti correnti e depositi bancari.

Il **valore** di riferimento al di sotto del quale scatta l'esonero dalla compilazione dell'RW sembra essere quello **massimo** (e non la giacenza media) raggiunto nel corso dell'anno da **tutti** i conti e depositi esteri detenuti nel corso del periodo di imposta dal contribuente.

Andrà verificata, peraltro, **l'entrata in vigore** della disposizione che dovrebbe riguardare già il periodo di imposta 2013 e dunque il prossimo modello Unico 2014. Se sarà confermato, ovviamente, le Entrate dovranno rimettere mano all'RW quanto prima visto che la stagione dichiarativa sta entrando nel vivo.

Peraltro, come noto, nell'RW di quest'anno sono confluite anche l'IVIE e l'IVAFE. Per quest'ultima vige l'esonero da tassazione nel caso di **conti correnti** e **libretti di risparmio** la cui **giacenza media annuale** (e non il valore massimo) non abbia superato i **5.000 euro**, avendo riguardo alla giacenza media **complessiva** di tutti i conti e libretti intrattenuti presso il **medesimo intermediario**. Oltre tale soglia, per conti correnti e libretti di risparmio si applica **l'imposta in misura fissa** pari a 34,20 euro, indipendentemente dal Paese in cui sono detenuti. Negli **altri casi**, in cui rientrano anche i **conti deposito** che ai fini dall'esonero dal monitoraggio fiscale sono invece assimilati ai conti correnti, l'IVAFE è dovuta nella **misura dello 0,15%** (0,2% dal periodo di imposta 2014) del valore rilevato al **termine del periodo di imposta** (o, nel caso di dismissione in corso d'anno, del valore rilevato al termine del periodo di detenzione).

L'imposta non deve essere versata se di **importo inferiore a 12 euro** considerando tutte le attività finanziarie detenute.

Pare evidente, in sostanza, come vi sia un **doppio binario** monitoraggio fiscale/IVAFE che di certo non semplifica gli adempimenti dei contribuenti.

Così, per esempio, se immaginiamo un contribuente che abbia solo un **conto deposito** estero con un **valore massimo di 11.000 euro** nel corso del periodo di imposta, ma un **valore al termine del periodo di imposta pari a 5.500 euro**, questi dovrà indicarlo ai fini del monitoraggio fiscale, ma non dovrà assolvere l'IVAFE (perché inferiore a 12 euro).

Viceversa potrà accadere che un **conto corrente** con un valore massimo nel corso del periodo di imposta inferiore a 10.000 euro, ma con **giacenza media pari a 6.000 euro, dovrà scontare l'IVAFE nella misura di 34,20 euro**, anche se è escluso dal monitoraggio. Insomma la novità legislativa pare essere un'altra prova della **difficile "convivenza"** fra monitoraggio fiscale e IFAFE nel medesimo quadro dichiarativo.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I redditi professionali prodotti all'estero

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

È tempo di dichiarazioni e con queste arriva anche il **quadro RE** relativo ai redditi di **lavoro autonomo**.

Una questione dove scivolano molti operatori attiene alla tassazione dei redditi di lavoro autonomo **prodotto all'estero**. Il caso classico è quello del professionista che si reca all'estero a lavorare per alcuni periodi e che subisce delle **ritenute** sui **redditi** così prodotti. Taluni ritengono che, trattandosi di un reddito prodotto all'estero, lo stesso **non** debba essere **dichiarato in Italia** nel quadro RE.

Si tratta di una convinzione palesemente errata. Infatti, si deve ricordare come l'articolo 3 del *tuir* stabilisca che i **soggetti fiscalmente residenti in Italia** sono tassati sui **redditi ovunque prodotti**. Si tratta del c.d. principio della tassazione su base mondiale. Ovviamente, a fronte di una eventuale tassazione subita nel Paese estero, soccorre **l'art.165** del *tuir* che ammette lo scomputo del **credito di imposta**.

Esaminando la normativa interna, pertanto, si giunge alla conclusione che il reddito prodotto all'estero deve essere tassato ma che possiamo beneficiare del **credito** per **evitare** o limitare la **doppia imposizione**.

Si deve tuttavia valutare anche quanto disposto nelle **convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate dall'Italia. Al riguardo, il Modello Elaborato dall'OCSE ha **espunto** da diversi anni **l'art. 14** relativo ai professionisti, riconducendoli nell'alveo degli art. 5 e 7 della stabile organizzazione.

Le **convenzioni** stipulate dall'Italia, tuttavia, **contengono** ancora **il vecchio art. 14** secondo il quale i redditi che un residente di uno Stato Contraente [nel nostro caso il professionista residente in Italia] ritrae dall'esercizio di una **libera professione** o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono **imponibili soltanto in detto Stato** [e quindi in Italia], a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una **base fissa** per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono **imponibili nell'altro Stato** ma unicamente nella misura in cui sono **imputabili** a detta **base fissa**.

Va da subito precisato come la base fissa corrisponda, nella sostanza, alla **stabile organizzazione** dell'impresa e si concretizza in un ufficio. Dalla lettera della norma emerge in

modo inequivocabile che:

- il professionista è **tassato solamente in Italia** esclusivamente in relazione al **reddito ivi prodotto**;
- se lavora **all'estero** sorge una potestà impositiva del Paese in cui l'attività viene svolta ma esclusivamente in relazione alla **base fissa** e limitatamente ai redditi ad essa riferibili.

Un'immediata conseguenza di tale approccio è che, non solo **non è corretto escludere** da **tassazione in Italia** il reddito prodotto all'estero, ma è altresì **esclusa** la possibilità di scomputare un **credito** a fronte delle imposte pagate qualora la convenzione non ammetta la tassabilità nel Paese estero. Abbiamo appena avuto modo di illustrare come lo Stato estero possa tassare esclusivamente in presenza di una **stabile organizzazione**.

Queste conclusioni, ancorchè riferite alla fattispecie simile della **stabile organizzazione**, sono rinvenibili anche nella [R.M. 277/E/2008](#) avente ad oggetto il caso della società ALFA srl, residente in Italia che svolge lavori altamente specialistici per **l'installazione** di un **gasdotto** nel Mar Caspio ed opera per conto della "società BETA", che ha sede in **Kazakistan**, facente parte del gruppo GAMMA.

La prestazione è stata effettuata con **proprio personale** e con una parte di proprie attrezzature. La società appaltante BETA ha trattenuto alla società ALFA SRL una **ritenuta alla fonte**.

L'Agenzia delle Entrate ha correttamente precisato come il fatto che la Convenzione **escluda** la **tassazione** da parte del Kazakistan in assenza di una stabile organizzazione, **esclude** la **scomputabilità** di tali prelievi come credito di imposta.

L'unica via possibile al contribuente sarà **l'istanza di rimborso** alle autorità Kazake in forza del disposto convenzionale.

ACCERTAMENTO

La c.d. “Delega fiscale” riscrive le disposizioni antielusive allineandole al principio generale del divieto dell’abuso del diritto

di **Davide De Giorgi, Raffaello Fossati**

È legge la c.d. “**Delega fiscale**” che autorizza il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata **in vigore (27 marzo 2014)**, i decreti legislativi utili alla revisione del sistema fiscale.

I **decreti legislativi** dovranno essere **adottati nel rispetto dei principi costituzionali**, in particolare il principio di uguaglianza e di il principio di capacità retributiva, nonché nel **rispetto del diritto dell’Unione europea**, delle norme previste dal c.d. **Statuto del contribuente** (Legge 27 luglio 200, n. 212) e della disciplina in materia di **federalismo fiscale**.

Con riferimento allo Statuto del contribuente è specificatamente previsto che il Governo si orienti verso la predisposizione delle nuove norme “**nel rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore**”.

Con particolare riferimento alla “**Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale**” ex art. 5 della **Legge 11 marzo 2014, n. 23** (la legge in commento) è prevista la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di “**unificarle al principio generale del divieto dell’abuso del diritto**” in applicazione di principi e criteri direttivi di seguito riportati pedissequamente:

1. **definire la condotta abusiva** come **uso distorto di strumenti giuridici** idonei ad **ottenere un risparmio d’imposta**, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
2. **garantire la LIBERTA’ DI SCELTA** del contribuente **tra diverse operazioni** comportanti anche un **DIVERSO carico fiscale** e, a tal fine: 1) considerare lo scopo di ottenere indebiti **vantaggi fiscali** come **causa PREVALENTE** dell’operazione abusiva; 2) **escludere** la configurabilità di una **condotta abusiva** se l’operazione o la serie di operazioni è **GIUSTIFICATA** da **ragioni extrafiscali non marginali**; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente;
3. prevedere l’inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all’amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;

4. disciplinare il **regime della prova** ponendo **a carico dell'amministrazione finanziaria** l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul **contribuente** l'onere di **allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali ALTERNATIVE o CONCORRENTI** che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
5. prevedere una **formale e PUNTUALE** individuazione della **condotta abusiva** nella **motivazione dell'accertamento fiscale**, a pena di **NULLITA'** dell'accertamento stesso;
6. prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano un **efficace contraddittorio** con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

Occorre rammentare che per specifica indicazione, **i principi e i criteri** *supra* elencati dovranno essere **coordinati** con quelli contenuti nella **raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012**.

Da questo punto di vista la Commissione ha sollecitato gli Stati membri all'introduzione di una G.A.A.R. "**General Anti-Avoidance Rules**" per contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme nazionali specifiche intese a combattere l'elusione fiscale.

Anche l'Italia dovrebbero adottare quindi anche **una norma generale antiabuso** adattata alle **situazioni nazionali**, alle situazioni **transfrontaliere limitate all'Unione** e alle situazioni che coinvolgono **paesi terzi**.

IVA

Riaddebito dei costi con Iva variabile a seconda della territorialità

di **Marco Peirola**

Nell'ambito dei rapporti con l'estero può accadere che il soggetto "A", stabilito in Italia, acquisti un determinato servizio da "B", stabilito in un altro Paese UE, per conto di "C", anch'esso stabilito in Italia, il quale provvede a **rimborsare le spese sostenute** da "A".

Per individuare il **regime IVA del riaddebito** occorre stabilire, in via preliminare, quale sia:

- il **criterio territoriale** che regola la **prestazione resa da "B" nei confronti di "A"**;
- il **rapporto** che, a sua volta, **lega "A" a "C"**.

Rispetto al primo punto, è noto che – a decorrere dal 1° gennaio 2010 – è cambiata la regola generale del luogo impositivo delle **prestazioni di servizi rese a soggetti passivi**, per i quali si è passati dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio della tassazione nel **Paese di stabilimento del cliente**. Al contrario, per le prestazioni rese a privati è stata confermata la regola generale della tassazione nel Paese del prestatore.

Di seguito, ipotizzeremo **due tipologie di servizi**, di cui:

- una **"generica"**, cioè territorialmente rilevante nel **Paese del committente**, ex **art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972**;
- una **"specific"**, nella specie una **prestazione alberghiera**, territorialmente rilevante nel **Paese in cui è ubicata la struttura**, ex **art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972** (per ipotesi, nel **Paese UE dell'albergatore**).

Rispetto al secondo punto, occorre distinguere a seconda che lo **schema contrattuale che lega "A" a "C"** sia un **mandato con o senza rappresentanza**.

Nel primo caso (**mandato con rappresentanza**), poiché "A" (mandatario) opera **in nome e per conto** di "C" (mandante), gli effetti giuridici degli atti posti in essere da "A" **ricadono direttamente nella sfera giuridica di "C"**, nei cui confronti il terzo prestatore estero "B" addebiterà il corrispettivo del servizio ed emetterà il relativo documento contabile (fattura), ove previsto dal proprio ordinamento interno.

Al contrario, nel secondo caso (**mandato senza rappresentanza**), gli effetti dell'atto negoziale sono imputabili ad "A" (mandatario), il quale renderà successivamente **in proprio** la **stessa**

prestazione a “C” (mandante). È noto, infatti, che lo schema del mandato senza rappresentanza implica che al mandante sia trasferito un servizio avente **identica natura** di quello che, per **finzione giuridica**, nel rapporto intrattenuto con il terzo prestatore, è stato acquistato dal mandatario. L'equiparazione riguarda anche il **regime** applicabile ai fini IVA, sicché se il servizio è, per ipotesi, esente, resta tale in **entrambi i “passaggi”**, ossia tanto in quello tra terzo prestatore e mandatario, quanto in quello tra quest'ultimo e il mandante.

Sulla base delle considerazioni esposte in merito ai due punti esaminati, è possibile concludere che:

- in caso di **prestazione “generica”**, se “A” agisce:

- in nome e per conto di “C” (**mandato con rappresentanza**), la prestazione, **giuridicamente imputabile a “C”** (mandante), è territorialmente rilevante in Italia, per cui – nel rapporto diretto tra “B” (prestatore estero) e “C” – quest'ultimo deve applicare il **reverse charge** e presentare il **modello INTRA 2-quater** se il servizio acquistato è imponibile;

- in nome proprio, ma per conto di “C” (**mandato senza rappresentanza**), la prestazione è territorialmente rilevante in Italia sia nel rapporto a monte (tra “B” e “A”), sia in quello a valle (tra “A” e “C”), per cui “A” (mandatario) applica il **reverse charge** per il servizio acquistato dal prestatore non residente, presenta il **modello INTRA 2-quater** se il servizio è imponibile e addebita a “C” (mandante) il costo del servizio, maggiorandolo dell'imposta se trattasi di servizio imponibile;

- in caso di **prestazione non “generica”** (nella specie, si è ipotizzata una prestazione alberghiera), se “A” agisce:

- in nome e per conto di “C” (**mandato con rappresentanza**), la prestazione, giuridicamente imputabile a “C” (mandante), è territorialmente rilevante nel Paese dell'albergatore (ove, per ipotesi, è ubicata la struttura), per cui – nel rapporto diretto tra “B” (prestatore estero) e “C” – il primo addebita al secondo l'IVA locale; in definitiva, “C” non deve né applicare il **reverse charge**, né presentare il **modello INTRA 2-quater** dato che la prestazione non è “generica”;

- in nome proprio, ma per conto di “C” (**mandato senza rappresentanza**), la prestazione è **territorialmente rilevante nel Paese dell'albergatore** (ove, per ipotesi, è ubicata la struttura), **sia nel rapporto a monte (tra “B” e “A”), sia in quello a valle (tra “A” e “C”)**, per cui “B” (prestatore estero) addebita l'IVA locale ad “A” (mandatario), il quale non è tenuto né ad applicare il **reverse charge**, né a presentare il **modello INTRA 2-quater**; a sua volta, “A” dovrebbe però identificarsi ai fini IVA nel Paese UE in cui è ubicato l'immobile per poter operare il riaddebito del costo a “C” (mandante), soggetto infatti all'IVA locale in base al citato art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

AGEVOLAZIONI

Start up: raccolta di capitali on-line

di **Luigi Scappini**

In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato i tratti principali dell'agevolazione prevista per gli investimenti nelle cd. **start up innovative**, finalmente disciplinati con il [D.M. 30 gennaio 2014](#).

L'investimento, si ricorda, può essere effettuato sia da soggetti Irpef che Ires ma, quello che si intende evidenziare, è come il Legislatore, con l'articolo 30 del D.L. n. 179/2012, abbia espressamente previsto la possibilità di procedere alla **raccolta del capitale** attraverso **portali on-line**.

La regolamentazione di tale forma di raccolta è stata demandata alla **Consob** che puntualmente, in ossequio a quanto previsto dall'art.50-*quinquies* del TUB, introdotto con il DL n.179/2012, ha adottato la [delibera n. 18592](#).

La raccolta del capitale tramite portali *on-line* è meglio conosciuta come **crowdfunding**, sistema con cui un soggetto che vuole sviluppare un determinato progetto, tramite una **piattaforma online**, crea una rete con il fine di mettersi in contatto con possibili investitori.

Diverse sono le forme di *crowdfunding* applicabili, in ragione delle variabili applicabili, nel caso delle *start up* innovative, il Legislatore ha optato per il **modello cd. equity-based** dove a fronte dell'investimento viene riconosciuta una partecipazione nella società finanziata.

Il regolamento della Consob, come detto, ha istituito il registro dei gestori del portale, disciplinandone **contenuto**, requisiti e modalità di **iscrizione**, **modifiche** e **revoche**, ma forse, aspetto fondamentale, le informative che devono essere pubblicate sul portale per rendere edotti i possibili investitori delle **offerte promosse** e delle relative **modalità di adesione**.

Soggetti ammessi alla gestione dei portali sono le **imprese di investimento** e alle **banche** autorizzate ai servizi di investimento che confluiscono in una sezione speciale del registro, e ai **soggetti** iscritti nel registro disciplinato dal **Regolamento** di cui alla **delibera Consob n. 18592**, seppur questi ultimi con l'obbligo di trasmettere gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale solo a banche e imprese di investimento.

Per quanto attiene le **informazioni** da fornire in merito alla **gestione del portale**, l'articolo 14

prescrive che siano pubblicati, seppur in forma sintetica, i dati relativi a:

- **gestore e soggetti** che lo **controllano**, con espressa specificazione delle **persone** a cui è demandata **amministrazione, direzione e controllo**;
- attività e modalità di **selezione delle offerte proposte**, con la precisazione, nel caso tale funzione sia demandata a soggetti terzi, dei dati di questi ultimi;
- modalità di **gestione degli ordini**;
- eventuali **costi di commessa e gestione**;
- modalità di gestione di eventuali **controversie** scaturenti e relativi **sistemi di risoluzione stragiudiziale** delle controversie;
- sistemi relativi alla tutela della privacy, alla gestione dei rischi di frode;
- dati complessivi dei flussi di offerta e i relativi esiti.

In ragione della specificità del sistema previsto per le *start up* innovative, il gestore dovrà obbligatoriamente provvedere a fornire le necessarie informazioni relative alla tipicità della “forma” societaria introdotta con il D.L. n.179/2012 consistenti:

- nel **divieto di distribuzione di utili**;
- nella **agevolazioni fiscali** consistenti, per i soggetti Irpef nella detraibilità degli investimenti, ammessi in un massimo di euro 500.000 annui, nella misura del 19% (elevata al 25% in ipotesi di start up innovative a vocazione sociale) e per i soggetti Ires nella deducibilità del 20% (elevata al 27%) di un investimento massimo annuale pari a 1.800.000 euro. Proprio in merito all’agevolazione fiscale, si evidenzia come il D.L. n.179/2012 prevedesse l’estensione dell’agevolazione per il periodo 2012-2016, mentre con il D.M. 30 gennaio 2014, tale periodo è stato ridotto al 2015;
- le **deroghe** previste in **materia societaria** sintetizzabili nella possibilità di:
 1. prolungare di 12 mesi il “rinvio a nuovo” delle perdite superiori a 1/3 del capitale;
 2. possibilità per le Srl di derogare, come previsto per le Spa, al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni, di determinare liberamente i diritti di voto da assegnare ai soci tramite la creazione di categorie di quote prive di tale diritto o con diritto non proporzionale e di emettere strumenti finanziari partecipativi e
- le **deroghe** previste in **materia fallimentare**.

Ovviamente nel portale dovranno essere rese disponibili anche le **informazioni specifiche** relative alla *start up* innovativa emittente esponendo innanzitutto il **progetto** e il connesso **business plan**.

Ma informazioni dovranno essere fornite anche per quanto concerne la **tipologia** e le **caratteristiche** degli **strumenti** emessi, nonché i necessari **dati** per comprendere appieno l’offerta.

Importante informazione da rendere è quella relativa alla quote sottoscritte dagli investitori

professionali, le fondazioni bancarie e gli incubatori di start up (“forma” societaria introdotta in parallelo alle start up innovative, sempre con il D.L. n. 179/2012) in quanto tali soggetti hanno l’obbligo di sottoscrivere almeno il 5% del capitale antecedentemente la pubblicazione dell’offerta.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Elogio della checklist

di Michele D'Agnolo

La professione commerciale si sta avvicinando all'ingresso nel periodo dell'anno più denso di adempimenti. Quale migliore occasione per **elogiare una piccola grande idea che ci consente di tenere efficacemente e a basso costo sotto controllo i rischi: la checklist**. E possiamo estendere il ragionamento anche a quei professionisti più fortunati di noi ai quali non è stata negata per sempre – per mero capriccio del legislatore – la primavera.

Per rendermi utile, sabato scorso sono andato a fare la spesa al supermercato e nella mia presunzione ho chiesto a mia moglie di elencarmi oralmente le cose di cui a casa c'era bisogno. Purtroppo, tra uno scaffale e l'altro, mi sono distratto e sono rincasato senza il suo adorato yogurt al caffè. Eppure, ad evitare un weekend da paura sarebbe bastato un minuscolo foglietto di carta con annotate tutte le cose da comprare. Che poi – a ben vedere – poteva essere prestampato. Tanto si comprano più o meno sempre le stesse cose...

La checklist **nasce quindi in quelle situazioni dove il rischio da gestire è elevatissimo**, come quello di scontentare il proprio coniuge all'inizio del weekend. Altre, seppur meno importanti applicazioni, si ebbero storicamente nel mondo aeronautico, nelle imprese nucleari, chimiche, e simili. Tutte le volte in cui, insomma, un errore può essere fatale.

Le persone, si sa, sono fallibili. Anche i professionisti, anche se cercano di errare il meno possibile. E nessuno viene a lavorare per sbagliare, e tuttavia gli errori accadono. **Quello che pesa maggiormente sono proprio gli errori sciocchi, quelli di distrazione**.

Gli **errori di memoria**, quelli in cui sai perfettamente una cosa ma poi ti dimentichi di farla, vengono **sistematicamente sconfitti dalla checklist**. Ma anche gli **errori che sono causati** da una concatenazione con **effetto domino** di distrazioni e fraintendimenti di più persone possono beneficiarne grandemente. Lo dimostra il grande successo ottenuto dalla checklist dopo il suo debutto, qualche anno fa, nelle sale operatorie di tutto il mondo. Un medico statunitense di origini indiane, Atul Gawande, ha curato per l'Organizzazione Mondiale della Sanità un programma che costringe medici, anestesisti, infermieri e altro personale di sala **a interrogarsi e confrontarsi prima di un intervento, sulle misure già pianificate**. Avete mai notato che verificano il vostro nome e cognome e vi richiedono di che cosa dovete essere curati, un attimo prima di intervenire? Questi protocolli che sono stati adattati alle realtà di tutto il mondo da apposite commissioni stabilite presso i ministeri della sanità dei vari paesi hanno permesso di ridurre di diversi punti percentuali le morti, gli errori di cura e le infezioni in sala

operatoria. **Perché allora non provare ad adottarle anche nei nostri studi?** Dopotutto, oggi, chi svolge un'attività più rischiosa di un professionista giuridico economico in un paese come l'Italia? Cerchiamo allora di conoscere meglio lo strumento. Esistono basilamente **due tipi di checklist, quelle di processo e quelle di prodotto**. La check di **processo consente la verifica l'esecuzione di una serie di attività nel tempo**, per esempio si possono verificare l'avvenuta esecuzione delle scritture di delle attività volte alla chiusura di un bilancio come patrimonializzazione di costi, ratei, risconti, ammortamenti, stanziamento delle imposte, ecc.... la check di processo è il riassunto di una procedura. La check di **prodotto invece verifica le caratteristiche di un prodotto o servizio ad un certo stadio di lavorazione**, per esempio si può verificare la completezza della nota integrativa prima di inoltrarla al Registro delle Imprese. Le checklist peraltro possono essere anche miste, in quanto anche la check di prodotto comporta delle attività che si svolgono nel tempo.

Preparare delle **buone checklist**, anche per chi non tiene una mano sotto la pancia degli aeroplani o non salva vite umane, è **davvero un'arte**. Le liste di controllo devono infatti essere disegnate in modo **ergonomico**, per seguire le lavorazioni che sono destinate a tenere sotto controllo, devono essere **univoche, semplici e rapide da compilare** e devono avere il **giusto grado di dettaglio** per essere utili. Devono consentire di **stabilire le responsabilità delle persone coinvolte**. Le checklist vanno collaudate e rettificare più volte per trovare l'optimum.

Mettere **nero su bianco l'elenco delle cose da controllare** ci permetterà anche di **fare verifiche più proporzionate ai rischi reali** che incorriamo professionalmente e meno orientate ai rischi apparenti. Ci accorgeremo di quanto a volte siamo stati miopi di fronte a problemi giganteschi e contemporaneamente di quante pinzellacchere abbiamo pignolamente e inutilmente riscontrato.

Come ci insegnano i medici, le checklist, oltre a consuntivare una attività di controllo, possono essere in molti casi utilizzate come **strumenti di discussione e di prevenzione**, cioè stimolare chi lavora prima di svolgere una attività. In questo quadro si svolgono ad esempio, gli audit della qualità all'interno degli studi certificati.

Post scriptum: ricordatevi di **verificare di tanto in tanto**, a campione, che i vostri dipendenti, collaboratori o associati **non barino** nel compilare le vostre checklist. Quello di far vedere che Tutto Va Ben Madama La Marchesa, è uno sport più diffuso di quanto si potrebbe credere, soprattutto di questi tempi grami.